



**Comune di San Quirico d'Orcia
Provincia di Siena**



**Area Gestione del Territorio
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE**

**REGOLAMENTO DEL MERCATINO DEI PRODUTTORI IN TERRA DI SIENA –
PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 – Luogo e date di svolgimento	2
Art. 4 – Espositori ammessi	3
Art. 5 – Domande di partecipazione	3
Art. 6 – Graduatoria e requisiti di qualità	4
TITOLO II – SVOLGIMENTO DEL MERCATINO	5
Art. 7 – Orari di svolgimento ed assegnazioni temporanee degli stand.....	5
Art. 9 – Prodotti alimentari	6
Art. 10 – Uso di veicoli e circolazione	7
Art. 11 – Obblighi di esposizione.....	7
Art. 12 – Eventi imprevisti, casi di necessità, concomitanza con altre manifestazioni.....	7
Art. 13 – Contributo di partecipazione.....	8
TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 14 – Affidamento del mercatino	8
Art. 16 – Deroghe temporanee.....	9
Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali.....	9

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la manifestazione denominata “Mercatino dei produttori in terra di Siena – prodotti biologici, tipici e tradizionali”, nel prosieguo denominata semplicemente “mercatino”.
2. Il mercatino ha finalità di promuovere i prodotti tipici agro-alimentari, le attività agrituristiche e di utilizzazione eco-compatibile del territorio ed ha natura di mostra-mercato a carattere locale alla quale non si applicano le disposizioni della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del commercio” ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera k) della medesima.
3. La direzione, l’organizzazione e la gestione del mercatino spettano al Comune di San Quirico d’Orcia, salvo eventuale affidamento, in tutto o in parte, a soggetti terzi a norma del successivo articolo 14.
4. Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento della manifestazione denominata “Mercatino dei prodotti in terra di Siena – Prodotti biologici, tipici e tradizionali” approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 07.05.2007 e modificato con deliberazioni 23/04/2010 n. 32, 25/02/2013 n. 5 e 29/02/2016 n. 4.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) *Espositore*, il soggetto ammesso ad partecipare al mercatino con attività di esposizione, vendita ed altre attività ammesse;
 - b) *Edizioni del mercatino*, ciascuna delle manifestazioni del mercatino nel corso dell’anno;
 - c) *Area di svolgimento del mercatino*, l’area nella quale si svolgono le attività di esposizione e vendita degli espositori, costituita dal complesso degli stand e dagli spazi comuni e di servizio;
 - d) *Stand*, ciascuno degli spazi assegnati ad un singolo espositore per l’esercizio della propria attività di esposizione, promozione e vendita;
 - e) *Categorie di espositori*, ciascun gruppo omogeneo di operatori ammesso a partecipare al mercatino;
 - f) *Imprenditore agricolo*, il soggetto di cui al d.lgs 18.5.2001, n. 228;
 - g) *Imprenditore agricolo professionale*, il soggetto di cui all’articolo 2 della l.r. 27.07.2007, n. 45;
 - h) *Artigiano*, il soggetto di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ed alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53;
 - i) *Assegnazione temporanea dello stand*, l’operazione con la quale vengono assegnati agli espositore degli stand occasionalmente liberi nel giorno di svolgimento del mercatino;
 - j) *Registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
 - k) *Contributo di partecipazione*, la somma di denaro dovuta al Comune di San Quirico d’Orcia per la partecipazione al mercatino.

Art. 3 – Luogo e date di svolgimento

1. Il mercatino si svolge nelle seguenti aree:

- a) Capoluogo di San Quirico d'Orcia, in una delle seguenti localizzazioni:
 - 1) P.zza Chigi e Via Poliziano Giardino Nilde Iotti;
 - 2) Via Dante Alighieri;
 - 3) P.zza della Libertà ed area prospiciente Porta Nuova
 - b) Bagno Vignoni
2. Le date delle edizioni del mercatino e la scelta dello svolgimento tra il capoluogo e la frazione sono stabiliti annualmente dalla Giunta comunale con propria deliberazione entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
 3. Per acquisire esigenze e proposte la deliberazione di cui al comma 2 può essere preceduta da consultazione di uno o più espositori, specie se frequentatori abituali del mercatino, ad opera del Responsabile del settore che riferisce alla Giunta le relative risultanze.

Art. 4 – Espositori ammessi

1. Possono partecipare al mercatino fino a quindici espositori con vendita appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) Imprenditori agricoli, anche professionali, per la vendita di prodotti alimentari, anche trasformati, purché esclusivamente derivati da colture o allevamento effettuate nella propria azienda;
 - b) Artigiani, regolarmente iscritti al relativo albo, del settore alimentare collegati direttamente con i produttori di materie prime o artigiani trattanti artigianato artistico;
 - c) Autori di opere d'arte e produttori di proprie opere, comprese quelle di ingegno a carattere creativo;
 - d) Associazioni senza fini di lucro per l'esposizione o la vendita di prodotti attinenti le finalità del mercatino.
2. E' vietata nel mercatino l'esposizione o la vendita di prodotti ordinari comunemente reperibile nei mercati, fiere o esercizi commerciali.

Art. 5 – Domande di partecipazione

1. Il Responsabile del servizio, con anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data della prima edizione del mercatino nell'anno, pubblica apposito avviso all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune contenente luogo e data delle varie edizioni e modello di domanda.
2. Le domande di partecipazione al mercatino sono presentate per tutte o alcune delle edizioni di esso che si tengono nel medesimo anno secondo quanto stabilito nel calendario di cui all'articolo 3 comma 2 e debbono pervenire al Comune a mano, o via PEC o mail ordinaria indicati nell'avviso entro i termini iniziale e finale parimenti in esso indicati. Eventuali disguidi di collegamento informatico sono irrilevanti ed è onere del richiedente accertarsi dell'effettiva ricezione della domanda.

3. Le domande di partecipazione debbono essere inoltrate esclusivamente facendo uso dell'apposito modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune e debbono contenere almeno:
 - a) generalità del richiedente e sua residenza;
 - b) recapito telefonico, mail, PEC se l'espositore è tenuto al suo possesso;
 - c) indicazione della categoria di espositore di cui all'articolo 4 comma 1;
 - d) dichiarazione del possesso dei requisiti di qualità di cui all'articolo 6;
 - e) dimensione degli spazi richiesti, nei limiti di mt 3 x 3;
 - f) accettazione incondizionata del presente regolamento.
4. Le domande incomplete o con errori materiali possono essere corrette o integrate nei termini a tal fine assegnati dal Responsabile del servizio.
5. Le domande inoltrate oltre il termine massimo possono essere accolte dal Responsabile del servizio qualora, redatta la graduatoria, residuano stand disponibili da assegnare, seguendo l'ordine di cui all'articolo 4 comma 1.

Art. 6 – Graduatoria e requisiti di qualità

1. L'inserimento degli espositori in graduatoria avviene seguendo l'ordine delle categorie indicato all'articolo 4, comma 1, nel senso che gli appartenenti ad una data categoria possono entrare in graduatoria solo qualora l'inserimento degli espositori di quella precedente non ha esaurito gli stand disponibili.
2. Nell'ambito di ciascuna categoria di espositori le domande di partecipazione sono valutate ed accolte sulla base della maggiore presenza e rilevanza di uno o più dei seguenti requisiti di qualità dichiarati nella domanda:
 - a) Domanda corredata da documentazione fotografica dei prodotti che si intendono vendere, per non oltre 3 fotografie o, in alternativa, indicazione del sito internet dell'Azienda presso il quale sono visibili;
 - b) Vendita prevalente di prodotti agricoli provenienti dal territorio del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia o nel Circondario Amiata-Val d'Orcia, indipendentemente dalla residenza, sede legale o nazionalità nell'ambito della Comunità Europea del soggetto richiedente;
 - c) Vendita prevalente di prodotti agricoli di produzione biologica, a km zero, di qualità certificata o particolarmente elevata o frutto di procedimenti innovativi, particolari, unici nella zona;
 - d) Vendita di prodotti di particolare pregio, rarità, originalità;
 - e) Vendita di opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo aventi spiccata originalità, realizzate non in serie, a mano o con mezzi manuali, da materie prime e non frutto di mero assemblaggio di materiali, oggetti o prodotti acquistati da terzi;
 - f) Impegno a realizzare un allestimento particolarmente curato del banco di vendita, con merce disposta ordinatamente e specifica valorizzazione dei prodotti in mostra, oltre le modalità ordinarie;
 - g) Impegno ad esporre presso il banco di vendita un cartellino ben visibile con nominativo, sede e recapito telefonico del partecipante al mercatino;
 - h) Impegno a detenere a mettere a disposizione degli avventori e visitatori materiale turistico o promozionale eventualmente fornito dal Comune di San Quirico d'Orcia;

- i) Impegno a detenere e mettere gratuitamente a disposizione degli avventori pubblicazioni o altro materiale a carattere culturale, didattico o informativo sui prodotti, la loro origine o filiera ed usi, specie nella tradizione toscana;
 - j) Assenza da parte dell'espositore di violazioni al presente regolamento o ad altre disposizioni comunali nel corso dell'anno precedente;
3. La graduatoria è redatta discrezionalmente ed insindacabilmente dal Responsabile del servizio, eventualmente coadiuvato a sua richiesta da altri uffici comunali, tenuto conto dei requisiti di qualità di cui al comma 2 nonché:
- a) della morfologia dei luoghi ove verrà effettuato il mercatino;
 - b) della dimensione degli spazi occorrenti dichiarata dall'espositore nella domanda, nei limiti di mt 3 x 3;
 - c) del migliore assortimento dell'offerta complessiva e riuscita della manifestazione;
 - d) delle esigenze di carattere igienico-sanitario, di sicurezza ed ordine pubblico e pubblico interesse in generale.
4. La Polizia locale può in ogni momento richiedere all'espositore partecipante al mercatino di dare prova sul posto di essere effettivamente capace di realizzare le opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo poste in vendita dichiarate di propria produzione.
5. Nessuna rilevanza, ai fini della graduatoria, è attribuita alla pregressa presenza nel mercatino, all'anzianità di esercizio dell'attività o alla priorità temporale della domanda inoltrata nei termini.
6. Il Responsabile del Servizio, redige approva e pubblica all'albo on line e nel sito istituzionale del Comune la graduatoria degli ammessi a partecipare alle edizioni del mercatino che si tengono nel corso dell'anno.
7. A ciascun soggetto ammesso al mercatino il Responsabile del settore abbina uno degli stand disponibili per le edizioni in cui ha fatto domanda di partecipazione, tenuto conto degli elementi di cui al comma 3.

TITOLO II – SVOLGIMENTO DEL MERCATINO

Art. 7 – Orari di svolgimento ed assegnazioni temporanee degli stand

1. Nel mercatino si osservano i seguenti orari:
- a) Presentazione dei partecipanti nel luogo di svolgimento previsto in calendario: ore 8.30
 - b) Inizio delle attività di esposizione e vendita: ore 9.00
 - c) Termine delle attività di esposizione e vendita: ore 19.00
 - d) Abbandono dello stand pulito e libero da merci ed attrezzature: entro un'ora dal termine del mercatino
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre per una o più edizioni del mercatino la proroga del suo termine fino alle ore 22.00.
3. Gli stand eventualmente non assegnati ai sensi dell'articolo 6 o che risultassero liberi il giorno di svolgimento del mercatino per assenza del relativo titolare sono assegnati agli eventuali espositori presenti alle ore 8.30 seguendo l'ordine delle categorie di cui all'articolo 4 comma 1.

Art. 8 – Uso dello stand

1. Il concessionario dello stand o un suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente presso di esso durante l'orario di svolgimento del mercatino.
2. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri lo stand a qualsiasi titolo o consentire che altri vi effettuino attività di vendita o altre operazioni di qualsiasi tipo.
3. L'ammissione allo stand assegnato di espositori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Locale se le operazioni di allestimento non creano intralcio al regolare svolgimento del mercatino.
4. Lo stand, costituito dal banco, coperture, merci ed attrezzature deve rientrare integralmente nello spazio assegnato e in ogni caso non può superare la dimensione di metri 3 x 3.
5. Gli stand debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di passaggio.
6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità degli stand contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
7. L'espositore deve mantenere tutte le merci ed attrezzature, senza distinzione, nei soli spazi assegnati.
8. Nessun chiodo, infisso, paletto e sostegno o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nello stand.
9. L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio assegnato e, al termine del mercatino, deve raccogliere ogni rifiuto nel rispetto delle disposizioni comunali in tema di raccolta differenziata.
10. E' vietato nel mercatino:
 - a) la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili;
 - b) chiedere l'elemosina in qualsiasi modo;
 - c) esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida o clamori;
 - d) l'uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni.
11. L'espositore è esclusivamente responsabile verso il Comune e verso terzi di eventuali danni causati a persone e o cose.

Art. 9 – Prodotti alimentari

1. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
2. I prodotti alimentari debbono essere collocati ad un'altezza non inferiore a 50 centimetri dal suolo. I prodotti alimentari non confezionati debbono essere oggetto di particolari accorgimenti onde garantirne la massima igiene.

3. Gli espositori che trattano prodotti ortofrutticoli ed alimentari non confezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.

Art. 10 – Uso di veicoli e circolazione

1. Negli spazi assegnati non è consentita la collocazione di automezzi.
2. Nell'area di svolgimento del mercatino è vietata, senza espresso permesso della Polizia Locale, la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap, dei mezzi di soccorso, forze dell'ordine ed organi di vigilanza o altri soggetti autorizzati da Comune.
3. La Polizia locale può autorizzare la circolazione di automezzi all'interno dell'area del mercatino per permettere di montare o smantare lo stand e per il tempo strettamente necessario.
4. In caso di emergenza l'espositore deve spostare o rimuovere l'intero stand, il banco o alcune attrezzature per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. Qualora gli Organi di Polizia Locale consentano ad un espositore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri debbono facilitarne le operazioni di transito ed ingresso.

Art. 11 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico scritti o immagini pornografiche, razziste o gravemente offensive.

Art. 12 – Eventi imprevisti, casi di necessità, concomitanza con altre manifestazioni

1. Qualora si verificassero eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di una edizione del mercatino nell'area o con le modalità programmate, il Responsabile del settore, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede, anche di alcuni soli stand, o di giorno o orario dandone avviso agli espositori in graduatoria.

2. In caso di intemperie, avversità meteorologiche o eventi eccezionali ed altre cause di forza maggiore, il Responsabile del settore o della Polizia locale può disporre la soppressione, spostamento di data o cessazione anticipata del mercatino.
3. Le aree di svolgimento del mercatino indicate nel calendario annuale di cui all'articolo 3 comma 2 possono essere modificate con deliberazione della Giunta comunale qualora in esse debbano svolgersi manifestazioni locali dei Quartieri o altre iniziative non previste al momento dell'approvazione del calendario.
4. A parziale modifica di quanto previsto dal Regolamento Festa dell'olio, approvato con deliberazione consiliare n. 66/2000, qualora il mercatino cada in concomitanza con la tradizionale Festa dell'Olio, al fine di evitare concorrenza sleale e serio nocimento alla manifestazione ed alla sua futura sopravvivenza o sviluppo in danno al consumatore, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
 - a) possono partecipare al mercatino i soli espositori che, nel corso del medesimo anno, sono stati presenti ad almeno cinque edizioni del mercatino;
 - b) nessun espositore può esporre, vendere o cedere a qualsiasi titolo olio e vino agli avventori, visitatori e terzi in genere.
5. Qualora il mercatino cada in concomitanza con la manifestazione denominata "Mercatando" gli orari del mercatino sono così stabiliti:
 - a) Presentazione dei partecipanti nel luogo di svolgimento previsto in calendario: ore 12.00
 - b) Conclusione del montaggio delle strutture e rimozione degli automezzi: ore 13.00
 - c) Inizio delle attività di esposizione e vendita: ore 17.00
 - d) Termine delle attività di esposizione e vendita: ore 24.00
 - e) Abbandono dello stand pulito e libero da merci ed attrezzature: entro un'ora dal termine del mercatino

Art. 13 – Contributo di partecipazione

1. In relazione all'importanza che il mercatino può rivestire come impulso economico per i settori dell'agricoltura, il commercio ed il turismo, i partecipanti sono esonerati dal pagamento canone unico per l'uso del suolo pubblico.
2. E' previsto il pagamento di una quota di partecipazione a ciascuna edizione, nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta comunale, anche eventualmente differenziata per le varie edizioni.

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Affidamento del mercatino

1. La Giunta comunale è espressamente autorizzata a disporre l'eventuale affidamento della gestione del mercatino a terzi che offrano sicura garanzia di esperienza, efficienza organizzativa e promozione della partecipazione di espositori ed avventori.
2. L'affidamento è prioritariamente effettuato a favore di Associazioni di categoria degli Imprenditori agricoli o degli Artigiani o di Associazioni culturali, turistiche o ricreative senza

scopo di lucro e la scelta del soggetto affidatario è effettuata, secondo procedure di evidenza pubblica stabilite dai competenti uffici comunali, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Migliore progetto di organizzazione, sviluppo e promozione del mercatino;
- b) Maggiore esperienza comprovata dal richiedente l'affidamento nella gestione di analoghe iniziative;
- c) Migliori condizioni economiche per il Comune e per gli espositori.

Art. 15 – Sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio spetta agli organi di Polizia locale.
2. La violazione delle norme del presente regolamento, non sanzionate da norme di rango superiore, sono punite, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 ad euro 500,00.
3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2, è disposta a carico dell'espositore la decadenza dalla graduatoria e dall'assegnazione degli stand nel mercatino per tutte le rimanenti edizioni dell'anno nei seguenti casi:
 - a) assenza al mercatino per due volte consecutive, nelle edizioni alle quali è stato ammesso;
 - b) vendita di olio o vino in violazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 4, lettera b);
 - c) vendita per due volte nel corso dell'anno di prodotti vietati ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
 - d) mancato rispetto per due volte nel corso dell'anno degli impegni eventualmente assunti nella domanda di partecipazione ai sensi dell'articolo 6 comma 2, lettere f) g) h) ed i);
 - e) violazioni ripetute del disposto di cui all'articolo 7 comma 1, lettera d);
 - f) violazioni ripetute del disposto di cui all'articolo 8 comma 9.
4. Qualora l'espositore venga meno ai divieti di vendita di cui all'articolo 4 comma 3, quelli non consentiti debbono essere immediatamente rimossi dal banco e riposti nell'automezzo o in altro luogo, secondo disposizione degli organi di Polizia locale.

Art. 16 – Deroghe temporanee

1. In casi particolari non previsti dal presente regolamento, per garantire la buona riuscita del mercatino o delle altre manifestazioni previste nel Comune, per motivi di ordine pubblico o comunque di pubblico interesse, la Giunta Comunale è espressamente autorizzata a deliberare atti di specifica regolamentazione, anche eventualmente disponendo temporanee deroghe a quanto previsto nel presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi.
2. È fatto salvo in ogni caso l'esercizio del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per tutto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla disciplina delle mostre-mercato a carattere locale e a quanto previsto dai Regolamenti Comunali.